



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota s.n. trasmessa dal Comitato Organizzatore Vogalonga di Venezia, in data 1/05/2021, ed assunta a protocollo n.15176, inerente l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione della 47^a edizione della manifestazione remiera denominata "Vogalonga 1600", in programma domenica 23/05/2021, con partenza alle ore 09:00 in Bacino San Marco e termine alle ore 15:00 circa all'uscita del Rio dell'Arsenale;

VISTO: il regolamento della manifestazione, predisposto dal Comitato organizzatore, che fissa il limite di n. 500 unità partecipanti;

VISTA: l'Ordinanza n. 05/2021, del 18/05/2021, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha disciplinato la navigazione nei canali lagunari di rispettiva competenza;

VISTA: l'Ordinanza n.299, del 20/05/2021, con la quale il Comune di Venezia ha istituito alcune modifiche alla viabilità acquea in area di Z.T.L. Lagunare;

VISTA: la nota protocollo n.8111, del 20/05/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha emesso il nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento della manifestazione remiera in epigrafe emarginata;

VISTO: l'esito della riunione di coordinamento del 19/05/2021, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza della città lagunare, del Comitato organizzatore, della Soc. A.C.T.V., della Croce Verde di Mestre e delle Associazioni di volontariato;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nei canali marittimi di competenza interessati dalla manifestazione remiera di che trattasi, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTA: la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che **Domenica 23 maggio 2021**, con partenza alle ore 09:00 in Bacino San Marco e arrivo alle ore 15:00 circa alla fine del Rio dell’Arsenale, si svolgerà la manifestazione remiera denominata “VOGALONGA 1600”, con unità navali remi tipo “*voga alla veneta*”, che interesserà i canali marittimi del **Bacino San Marco, Canale di San Marco e Canale delle Navi**, lungo il percorso meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Il raduno delle unità partecipanti alla manifestazione avverrà nei pressi del Bacino San Marco, nella fascia oraria compresa tra le 08:30 e le 09:00.

ORDINA

Articolo 1

(Navigazione delle unità navali, ad eccezione di quelle in servizio pubblico)

Il giorno 23 maggio 2021, durante lo stazionamento ed il transito delle unità navali a remi partecipanti alla manifestazione, nelle acque marittime del Bacino di San Marco, Canale di San Marco e del Canale delle Navi (fino al pontile Marani), la navigazione di tutte le unità navali – ad eccezione di quelle in servizio pubblico di linea e non - è sospesa.

Tutte le unità navali presenti nelle zone di cui al paragrafo che precede, al transito dei partecipanti alla manifestazione, dovranno fermarsi ed accostare sotto riva fino al passaggio dei concorrenti, prestando attenzione alle indicazioni fornite dalle unità delle Forze Polizia dislocate lungo il percorso.

Al termine della manifestazione le unità dovranno defluire ordinatamente senza recare assembramenti tali da creare intralcio alla navigazione.

Articolo 2

(Navigazione delle unità navali in servizio pubblico)

Le unità navali in servizio pubblico di linea e non, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. Le unità navali provenienti dal Canal Grande e dirette verso il Lido di Venezia e viceversa, dovranno percorrere, alla minima velocità di governo, il corridoio di ampiezza di 70 (settanta) metri dalla riva lato fermata A.C.T.V. San Marco/Vallaresso - Riva degli Schiavoni – Riva Sette Martiri – Giardini della Biennale, fino all’sola di Sant’Elena/Istituto Militare Morosini, senza interferire con le unità partecipanti alla manifestazione;
2. Le unità navali provenienti dal Canal Grande e dirette nel Canale della Giudecca e viceversa, dovranno percorrere, alla minima velocità di governo, il tratto di canale prospiciente Punta della Salute, mantenendosi il più possibile sotto la riva;
3. Le unità provenienti dal Canale della Giudecca e dirette verso il Lido di Venezia e viceversa, dovranno percorrere, alla minima velocità di governo, il corridoio di ampiezza di 70 (settanta) metri dalla riva lato Zitelle - isola di San Giorgio, fino ad imboccare il Canale dell’Orfanello;
4. Le unità in navigazione nel Canale delle Navi, dovranno percorrere, alla minima velocità di governo, il canale, mantenendosi il più possibile sotto la riva;
5. Le unità provenienti da Sant’Elena ovvero dal Canale delle Navi e dirette al Lido di Venezia e viceversa, potranno attraversare il percorso della manifestazione solo a seguito di benestare dell’unità navali in servizio di Polizia Marittima presenti sul posto.

Articolo 3 (Esenzioni)

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di Soccorso, in ragione del loro ufficio, nonché ai mezzi del Comitato Organizzatore e a quelle delle Associazioni di volontariato per l’assistenza ai regatanti.


Articolo 4 (Disposizioni conclusive)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’articolo 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;

- degli articoli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) ~~Piero~~ **PELLIZZARI**
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

Percorso “VOGALONGA 1600” – Domenica 23 maggio 2021

